

Concorso
SNA
352 allievi
dirigenti
MANUALE

per la prova PRESELETTIVA e prima prova SCRITTA

bando nei soli ed eccezionali casi previsti dalla legge, per esempio quando, espletata una procedura aperta, non sia pervenuta alcuna offerta o quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato o quando, per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati.

► 4.3.1. Accordo quadro, aste elettroniche, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, project financing

Il Codice dei contratti ha introdotto e disciplinato **nuovi meccanismi** di affidamento:

2. **accordo quadro** concluso tra una stazione appaltante ed uno o più operatori economici, i quali, selezionati con gara, si impegnano ad applicare talune clausole (per lo più riguardanti il prezzo del bene o servizio da fornire e le caratteristiche tecniche degli stessi) nel concludere i contratti di appalto con le singole amministrazioni; consente, pertanto, alla stazione appaltante di individuare uno o più fornitori vincolati a determinate condizioni, da osservare nel concludere i singoli contratti con le amministrazioni che decideranno di acquistare quei beni o servizi;
2. **aste elettroniche** espletate mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, idonei a snellire le procedure concorsuali assicurando la razionalizzazione della spesa pubblica;
3. **dialogo competitivo**, procedura con cui la stazione appaltante, in specie per progetti particolarmente complessi, avvia un dialogo preventivo con i candidati ammessi definendo le soluzioni più adeguate a soddisfare le sue esigenze; quelle stesse soluzioni sono poi messe a gara in una procedura aperta a tutti;
4. **partenariato per l'innovazione**: costituisce una procedura di scelta del contraente – ristretta e con negoziazione – cui le stazioni appaltanti possono fare ricorso nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare e/o acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
5. **project financing**: riguarda prevalentemente il settore dei lavori pubblici e consiste in una complessa operazione negoziale plurilaterale, in base alla quale un soggetto privato (cd. **promotore**) propone alla P.A. la **realizzazione di un'opera di pubblico interesse o di pubblica utilità**, accollandosi il relativo onere economico (artt. 183 ss. del Codice dei contratti). Il vantaggio che trae il privato dall'operazione sta nel fatto che, dopo aver realizzato l'opera a proprio carico, ottiene dalla P.A. il diritto di gestirla.

5. L'aggiudicazione

La fase di scelta del contraente culmina nell'**aggiudicazione**, atto finale dei procedimenti di gara pubblica, mediante il quale, in base alle risultanze della gara, è accertato e proclamato il vincitore

All'aggiudicazione la stazione appaltante deve procedere applicando i **criteri di**

aggiudicazione previsti dal bando.

Il Codice dei contratti pubblici prevede, al riguardo, due criteri di aggiudicazione: il **prezzo più basso** e l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, accordando netta preferenza al secondo.

A differenza del criterio del prezzo più basso, che impone all'Amministrazione di scegliere l'offerta che contiene il maggior ribasso rispetto al prezzo indicato nel bando senza che la stessa possa valutare altri elementi dell'offerta stessa, in particolare quelli relativi alla qualità della prestazione da eseguire, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, impone alla stazione appaltante di valutare oltre alla componente economica dell'offerta (il prezzo offerto, ma anche le singole voci che concorrono a comporlo tra cui i costi della manodopera e i costi interni per la sicurezza del lavoro), la sua parte tecnica, contenente le indicazioni relative alla qualità della prestazione, ai tempi di esecuzione della stessa, agli eventuali servizi aggiuntivi che i partecipanti propongono rispetto a quelli minimi richiesti dal bando.

► 5.1. Le offerte anormalmente basse

Può accadere che l'offerta migliore indichi un prezzo eccessivamente basso. La legge si occupa delle c.d. **offerte anomale** perché *troppo basse rispetto all'entità delle prestazioni* richieste dal bando; le stesse, infatti, laddove non assicurino all'imprenditore un profitto (o un adeguato profitto), possono suscitare il sospetto di una scarsa serietà dell'offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale.

A fronte di offerte siffatte è imposta alla stazione appaltante *un'attenta verifica della loro serietà*. Dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante deve pertanto: individuare le offerte sospettate di anomalia; chiedere adeguate giustificazioni all'impresa che l'ha formulata che può, quindi presentare chiarimenti, precisazioni e eventuali elementi giustificativi; verificare e valutare le giustificazioni e i chiarimenti.

6. Il processo amministrativo

Il processo amministrativo ha trovato una **compiuta ed unitaria disciplina** con il Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ed entrato in vigore il 16 settembre 2010. Successivamente, con il d.lgs. 11 novembre 2011, n. 195, è stato approvato il **primo decreto correttivo** al Codice e, con il d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, il **secondo correttivo**, i quali hanno novellato la disciplina di alcuni istituti processuali. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dallo stesso Codice, l'art. 39, comma 1, c.p.a. rinvia alle disposizioni dettate dal Codice di procedura civile.

► 6.1. I principi

Quanto ai **principi** cui si ispira il processo, il c.p.a. indica:

- all'art. 1, **la pienezza e l'effettività della tutela**; ivi è sancito che *“La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.”*;

- corollario del principio di effettività e il **principio di concentrazione delle tutele**, enunciato dall'art. 7, comma 7, c.p.a.;
- all'art. 2, i principi di **parità delle parti**, **contraddittorio** e **giusto processo** ex art. 111 Cost., nonché il principio della **ragionevole durata del processo**. I **principi di imparzialità** e **terzietà** sono presidiati dagli istituti dell'astensione e della ricusazione, di cui agli artt. 17 e 18 c.p.a. Il legislatore ordinario, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha poi provveduto a dettare una disciplina specifica in tema di **equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo** con la legge n. 89 del 2001 (c.d. *legge Pinto*). La domanda è proponibile con ricorso al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto e può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
- sempre all'art. 2 si colloca il **divieto di abuso del processo**. Sul versante processuale tale principio si traduce, tra l'altro, nel respingere le doglianze formulate dal ricorrente in relazione ad un dato di fatto dipendente dal suo stesso comportamento (c.d. divieto di *venire contra factum proprium*; v. **Cons. St., A.P., 28 luglio 2017, n. 4**);
- all'art. 3, il **dovere di motivazione** e il principio della **sinteticità degli atti** in un'ottica di snellimento e celerità del processo;

Tra i **principi civilistici** applicabili anche al processo amministrativo, si segnalano: il *principio della domanda*; il *principio del contraddittorio*; il *principio dell'impulso processuale di parte*; il *principio di non contestazione*; il *principio dell'economia processuale*; il *principio dell'oralità*.

In particolare, il processo amministrativo si connota per l'applicazione del **principio della domanda**: *nemo iudex sine actore*. Il giudice, nel decidere la controversia, si dovrà attenere alle allegazioni delle parti (sulla portata del principio dispositivo, v. **Cons. St., A.P., 13 aprile 2015, n. 4**).

Il **principio dispositivo** è enunciato nel Codice non tra i principi generali, bensì nel corpo dell'art. 34, comma 1, in tema di pronunce di merito, a mente del quale il giudice si esprime "*nei limiti della domanda*". Al contempo, il fondamento di tale basilare principio può rinvenirsi negli artt. 99 e 112 c.p.c., direttamente applicabili al giudizio amministrativo in ragione del rinvio esterno recato dall'art. 39 comma 1 c.p.a.

Intimamente connesso al principio della domanda è il **principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato**, in base al quale il G.A. deve necessariamente statuire su ogni profilo della domanda, senza possibilità di pretermetterne alcun aspetto, né convertirne gli elementi costitutivi. È coesenziale al principio della domanda di parte, altresì, il **principio della causa petendi**, che individua tale elemento costitutivo della domanda quale criterio di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A.

► 6.2. Le parti del rapporto processuale

Il processo amministrativo è un **processo di parti**, retto dal **principio dispositivo**, nel quale il giudice adito, che non dispone di poteri inquisitori, non è legittimato ad accertare d'ufficio la legittimità o l'illegittimità del provvedimento della P.A. intimata, ma solo a verificare la fondatezza o l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente